

Verbale n. 9

Adunanza del 6 giugno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei, del mese di giugno, alle ore 10.30, in Torino, presso la sede del Corecom, piazza Solferino n. 22, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Alessandro DE CILLIS, Presidente, Gianluca Martino NARGISO, Vicepresidente, Vittorio DEL MONTE, Commissario e con l'assistenza della Signora Pina Rosa Serrenti nella funzione di Segretario verbalizzante

Delibera n 49 – 2017

Oggetto: Definizione della controversia GU14 – 282/2016 – XXX SNC / TELECOM ITALIA S.P.A.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza GU14 282/2016 con cui la XXX S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito TELECOM) ai sensi dell'art.14 del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE la memoria difensiva e la documentazione inviate dall'operatore;

VISTA la replica della ricorrente;

VISTA la nota con la quale le parti venivano convocate per l'udienza di discussione;

UDITE le parti a detta udienza;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI i documenti prodotti dall'operatore a seguito di istanze istruttorie dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione dell' avv. Vittorio Del Monte;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia

L'istante, nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- a) che in data 19.11.2015 sottoscriveva contratto per la telefonia mobile con Telecom per il tramite di un commerciale, contratto che prevedeva la fornitura di 4 telefoni cellulari al costo di 1 Euro/mese nonché il pagamento della penale addebitata da Vodafone per il recesso anticipato dal precedente contratto;

- b) che il commerciale Telecom affermava come tali speciali condizioni applicate erano indicate nel contratto sotto la dicitura “CRASH MND, Rimborso Penali e Bonus MNO”;
- c) che, contrariamente a quanto concordato, venivano addebitate somme maggiori per € 676,32 a titolo di manutenzione non richiesta e per tariffe di vendita rateale non corrispondenti all’offerta, nonché non venivano accreditate le somme corrisposte a Vodafone a titolo di recesso anticipato pari a € 372,88;
- d) che veniva altresì addebitata la somma di € 124,26 relativa a traffico telefonico consumato nel corso del soggiorno lavorativo in Turchia, benché il servizio clienti avesse espressamente confermato che la Turchia era ricompresa nel piano tariffario concordato.

Sulla base di detta rappresentazione l’istante chiede:

1. Rimborso delle somme indebitamente pagate a Telecom;
2. Rimborso delle somme relative al traffico telefonico utilizzato durante il soggiorno in Turchia;
3. Rimborso delle somme corrisposte a Vodafone a titolo di penale;
4. Indennizzo a titolo di correttezza commerciale e ai sensi della delibera 73/11/CONS che possa soddisfare il disagio creato per mancato rispetto dei termini contrattuali.

Con integrazione all’atto introduttivo del 13/9/2016 (prot. 29560/A04040), la ricorrente trasmetteva una ulteriore fattura ricevuta.

L’operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- che il contratto sottoscritto in data 19/11/2015 prevedeva l’attivazione del profilo tariffario “Tim Professional Europa”;
- che in particolare la ricorrente sottoscriveva l’offerta “Promo 9” che prevede uno sconto di € 9 + IVA al mese per 24 mesi, indicato come sconto sul canone ma creato per adeguare il costo di vendita del telefono;
- che si contesta la circostanza per cui il costo degli apparati dovesse essere pari a € 1 trattandosi di prezzo applicato ad apparati diversi da quelli scelti e consegnati al cliente;
- che quindi gli addebiti in fattura per i telefoni sono corretti, in quanto il cliente paga € 19 + IVA al mese per ogni apparato, ma contemporaneamente ha lo sconto promo di € 9 + IVA al mese in accredito;
- che il servizio di assistenza era compreso nell’offerta;
- che, a fronte del reclamo del cliente, Telecom inviava in data 3/6/2016 il profilo tariffario con le specifiche delle offerte attive;

- che le somme addebitate a titolo di traffico effettuato in Turchia sono corrette in quanto non ricomprese nella promozione;
- che il cliente non ha inviato la documentazione corretta e richiesta da Telecom che necessita della fattura Vodafone intera dove si evince di aver pagato corrispettivi di recesso per linea, in quanto tutti gli altri tipi di corrispettivo non sono rimborsabili; in ogni caso il cliente, previo invio del modulo di rimborso penali BONUS MNP 50, ha diritto al massimo al rimborso di € 50 + IVA a linea;
- che Telecom ha correttamente evaso i reclami del cliente;
- che, in ottica conciliativa, l'operatore si rende disponibile a stornare il traffico roaming effettuato in Turchia pari a € 122,78, alla cessazione in esenzione spese del servizio di manutenzione e al rimborso di quanto pagato dal 6/15 al 4/16 per € 199,35, rimborso dell'importo massimo riconoscibile per le penali pari a € 50 per linea per complessivi € 522,15, arrotondati a € 550.

Sulla base di tale rappresentazione, ferma la proposta conciliativa, l'operatore chiede che l'istanza di controparte venga respinta.

La società istante, con replica del 29/9/2016, rappresenta:

- che non corrisponde alla realtà l'affermazione dell'operatore secondo cui, avendo l'istante sottoscritto il contratto, ne accettava le condizioni, in quanto nel contratto sottoscritto veniva inserita la dicitura "Bonus MNO, Rimborso penali e Crash Mnd" giustificative, a detta del commerciale Telecom, delle condizioni particolari che venivano applicate rispetto all'offerta standard;
- che non risultano quindi giustificate le affermazioni di Telecom in relazione al costo dei 4 apparati cellulari: al momento della scelta del modello dei terminali, veniva suggerito di optare per gli apparati Samsung e ribadito che, a fronte della speciale promozione, tutti sarebbero indistintamente costati € 1 al mese;
- che il servizio di assistenza degli apparecchi addebitato non era mai stato né menzionato né richiesto, come si evince dalla mail riepilogativa dei costi del contratto inviata dal venditore;
- che il rimborso della penale corrisposta al precedente operatore era stato pattuito per intero senza distinzione di voci dei corrispettivi e che la fattura completa è stata più volte inviata a Telecom, nonché allegata agli atti;
- che, poiché la ricorrente è una società che opera prevalentemente all'estero e anche in Turchia, era stata assicurata dal venditore che l'offerta includeva anche il traffico prodotto in Turchia e che inoltre la stessa informazione era stata confermata dal centro clienti Telecom;
- che il gestore ha operato in violazione dei principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni relative alle condizioni economiche e tecniche dei servizi offerti;
- che la proposta conciliativa è inferiore alle somme indebitamente corrisposte dalla ricorrente;

- che sono state emesse ulteriori fatture dalla Telecom contenenti i medesimi addebiti contestati.

La ricorrente ribadisce le richieste di cui all'atto introduttivo e richiede altresì:

5. Rimborso delle somme indebitamente pagate relative alla ulteriori fatture emesse;
6. Condanna dell'operatore all'applicazione delle condizioni contrattuali promesse dal venditore per le fatture successive o, in difetto, allo storno delle somme che dovessero essere indebitamente addebitate in futuro.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile, ad eccezione della domanda volta al *“Condanna dell'operatore all'applicazione delle condizioni contrattuali promesse dal venditore per le fatture successive o, in difetto, allo storno delle somme che dovessero essere indebitamente addebitate in futuro”*.

La richiesta *sub 6)* non rientra, infatti, nell'ambito delle competenze decisorie del Corecom adito, come definite dall'art. 19 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale: *“L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità”*.

Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive, infatti, il contenuto della pronuncia di definizione, da intendere come vincolato alla esclusiva possibilità per il CoReCom di condannare l'operatore al rimborso e/o storno di somme accertate come non dovute ed alla liquidazione di indennizzi: tali non possono essere considerate somme relative a fatture future che per altro non risulterebbero state oggetto del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione.

B) Nel merito.

Nel merito le domande dell'istante risultano parzialmente accoglibili nei limiti e per i motivi che seguono:

Il caso in esame attiene, in sintesi, ad una controversia concernente asserite difformità fra gli accordi negoziali intercorsi e la successiva fatturazione.

B1. Sulla difformità fra gli accordi negoziali e la fatturazione

Parte istante ha lamentato di aver aderito ad un contratto con Telecom in data 19/11/2015 che prevedeva, secondo preventivo, la fornitura di n. 4 telefoni cellulari a costo di 1 euro al mese, nonché il pagamento della penale corrisposta a Vodafone per il recesso anticipato dal precedente contratto, condizioni che, come comunicato dal commerciale, erano indicate

nel contratto sotto la dicitura “Crash MND, Rimborso Penali e Bonus MNO”. Al contrario venivano addebitate somme superiori a titolo di manutenzione non richiesta e applicazione di tariffe non corrispondenti all’offerta per quanto riguarda la vendita rateale degli apparati; inoltre nessuna somma veniva accreditata in ordine alle penali versate a Vodafone.

A supporto di tale affermazione la ricorrente ha depositato mail del 10/11/2015 proveniente dal commerciale Telecom contenente preventivo, per la parte mobile, del seguente tenore: “4 sim ILLIMITATE voce e sms EUROPA, chiedere se anche USA e Canada; 10 gb dati Italia + sim per condivisione dati, 5 gb traffico dati Europa, Stati Uniti e Canada. Prezzo standard 59 euro al mese. Prezzo a voi riservato con bonus rientro in Tim 44 euro al mese. Rimborso 60 euro a sim per penale Vodafone. Possibilità di inserire telefono a partire dal costo di 1 euro al mese”.

E’ stata inoltre depositata da entrambe le parti copia del contratto Telecom del 19/11/2015 con profilo tariffario denominato, per quanto concerne le linee mobili, “Tim professional Europa”.

A tale proposito l’operatore ha contestato che XXX aveva aderito all’offerta Promo 9 che prevede uno sconto di 9 euro oltre IVA al mese sui 19 euro previsti, indicato come sconto canone ma creato per adeguare il costo del telefono, con un costo effettivo a telefono di 10 euro al mese oltre IVA. Telecom sostiene poi che il costo di 1 euro ad apparato è applicato per modelli differenti da quelli scelti e consegnati all’istante.

Per quanto riguarda poi il mancato pagamento delle penali per recesso anticipato corrisposte a Vodafone, Telecom contesta che non fosse stata trasmessa dalla ricorrente la fattura Vodafone e che in ogni caso il Bonus MNP prevede un rimborso massimo di 50 euro oltre IVA a linea.

A sostegno di tali affermazioni l’operatore si è limitato a depositare il profilo commerciale, materiale di carattere informativo che rappresenta, in termini generali, i contenuti dell’offerta commerciale e le relative condizioni contrattuali previste dall’operatore.

Nulla è stato depositato dall’operatore in relazione all’effettivo accordo contrattuale intercorso con la società XXX e ai termini economici dello stesso.

Da ciò ne discende che la documentazione prodotta dalla società (ovvero copia di preventivo trasmesso dall’agente all’odierna ricorrente) può costituire a tutti gli effetti il contenuto economico dell’accordo contrattuale intercorso con Telecom, posto tra l’altro che, allorquando la conclusione di contratti avviene attraverso la propria rete di vendita, anche se svolta in outsourcing, l’operatore è ritenuto ugualmente responsabile della condotta degli agenti, nonché delle informazioni contrattuali dagli stessi rese all’atto della stipula della proposta contrattuale.

Inoltre, in merito alla lamentata scorrettezza della fatturazione, va premesso in linea generale che gli utenti hanno diritto all’attivazione dell’offerta per come descritta al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 4 della Delibera AGCOM 179/03/CSP) ovvero, ove le condizioni promesse non fossero quelle effettivamente offerte, l’utente ha diritto al recesso senza penali, nonché, in ogni caso, alla restituzione della eventuale differenza tra gli importi addebitati e quelli risultanti dall’applicazione delle condizioni pattuite.

Per quanto riguarda la richiesta, avanzata dall’istante, di rimborso delle somme corrispondenti alla differenza fra i costi preventivati e gli importi portati dalle fatture, va osservato che secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (v. Sent. Cassaz.

Civ. Sez. III, 28 maggio 2004 n. 10313, Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 2 dicembre 2002 n. 17041), la bolletta è un atto unilaterale di natura meramente contabile (Cassazione 847/86) e la stessa Corte costituzionale (nelle sentenze 546/94 e 1104/98) ha posto in rilievo come il rapporto di utenza sia un servizio pubblico essenziale, ma soggetto al regime contrattuale di diritto comune, ed alle relative regole di adempimento e di prestazione secondo buona fede.

Per tale motivo l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa e incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni eseguite secondo la conoscenza e il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente.

Nel caso di specie l'istante ha lamentato la non corrispondenza fra quanto pattuito e quanto effettivamente fatturato ed ha chiesto *sub 1)*, *sub 3)* e *sub 5)* il rimborso delle somme indebitamente pagate a Telecom e il rimborso delle somme corrisposte a Vodafone a titolo di penale.

Conseguentemente si ritiene pertanto l'operatore Telecom tenuto al rimborso delle somme eccedenti l'importo di € 1,00 pro mese per apparato, quale costo preventivato nell'offerta commerciale dell'agente Telecom, e al rimborso delle somme richieste a titolo di servizio di manutenzione, non previsto nella medesima offerta, sulle fatture pagate a partire dal 19/11/2015, data della conclusione del contratto, fino alla fattura del 14/7/2016 trasmessa con integrazione all'atto introduttivo del 12/9/2016, non potendo essere prese in considerazione, come specificato nel rito, successive fatture emesse che non sarebbero state oggetto del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione.

Parimenti andranno rimborsate nella misura di € 60,00 a sim, come previsto dall'offerta del commerciale Telecom, le somme corrisposte a Vodafone a titolo di "Addebito costo di attivazione (disattivazione Piano Zero avventura prima del 24° mese)" di cui alla fattura n. AG01039261 del 22 gennaio 2016 allegata, oggetto di specifica contestazione.

Ne consegue, pertanto, l'obbligo in capo a Telecom di regolarizzare la posizione contabile – amministrativa dell'istante rimborsando alla ricorrente le somme che dal detto ricalcolo risulteranno essere state indebitamente corrisposte.

Per quanto concerne la richiesta *sub 4)* di indennizzo a titolo di correttezza commerciale e ai sensi della delibera 73/11/CONS che possa soddisfare il disagio creato per mancato rispetto dei termini contrattuali, meglio specificato nel corso dell'udienza di discussione quale richiesta di indennizzo per attivazione di servizi non richiesti da parte dell'operatore, occorre muovere le seguenti considerazioni.

Il servizio di assistenza degli apparecchi addebitato dall'operatore non si evince essere stato menzionato nella mail riepilogativa dei costi del contratto inviata dal venditore e, sul punto, Telecom si è limitata ad affermare che tale servizio era ricompreso nell'offerta standard, rendendosi disponibile alla sua disattivazione in esenzione spese.

Si ritiene pertanto una responsabilità in capo all'operatore che legittima il diritto della ricorrente alla liquidazione di un indennizzo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento

secondo cui “ nel caso di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti l’indennizzo è applicato nella misura di euro 1,00 per ogni giorno di attivazione”, segnatamente con riferimento al periodo intercorrente fra il 19/11/2015 (data della conclusione del contratto) e il 2/8/2016 (data di introduzione del presente contenzioso mediante deposito dell’atto introduttivo). Fatti i debiti conteggi ne deriva che l’istante avrà diritto ad un importo pari a € 257,00 (€ 1,00 pro die x 257 gg).

La quantificazione del presente indennizzo va effettuata esclusivamente sulla base del Regolamento Indennizzi in quanto la controversia è stata introdotta dopo l’entrata in vigore del medesimo e in quanto non è stata prodotta la Carta dei Servizi Telecom vigente ai tempi.

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell’art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell’equità e, quindi, devono tenere indenne l’istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l’indennizzo come sopra in ultimo determinato deve essere maggiorato dell’importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell’istanza di definizione fino al saldo effettivo.

B2. Sugli addebiti relativi al traffico telefonico utilizzato durante il soggiorno in Turchia

XXX ha lamentato poi che sulla fattura 7X01021334 del 14.3.2016 sia stata addebitata la somma di € 124,26 per traffico prodotto durante un soggiorno lavorativo in Turchia, quando invece, a suo dire, avrebbe dovuto essere tutto incluso, anche a fronte di assicurazioni in tal senso che sarebbero state fornite dal call center.

Nell’offerta trasmessa dal commerciale Telecom alla ricorrente, relativamente alla parte mobile, viene previsto traffico voce e sms illimitato in EUROPA, senza meglio specificare.

TELECOM nella memoria difensiva ha affermato la correttezza del traffico effettuato in Turchia e ha depositato copia del contratto del 19/11/2015 dal quale emerge che il profilo tariffario applicato è “Tim Professional EUROPA” che prevede traffico illimitato nella zona UE, senza però individuare i singoli paesi ricompresi.

Non essendo dunque possibile, dalla documentazione in atti, chiarire se il traffico prodotto in Turchia sia o no incluso nell’offerta, si è reso necessario un approfondimento sul sito www.tim.it/tabelle-zone dalla cui consultazione emerge che la Turchia non è inserita nell’area “Europa” ma nell’area “Resto del mondo”.

Ne consegue pertanto la corretta applicazione, da parte di TELECOM, di importi relativi a traffico prodotto in Turchia in quanto non ricompreso nell’offerta: conseguentemente la richiesta *sub 2)* di “rimborso delle somme relative al traffico telefonico utilizzato durante il soggiorno in Turchia” non può essere accolta.

C) Sulle spese del procedimento.

Premesso, infine che la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall’art. 19, comma 6 del Regolamento, si ritiene equo liquidare in favore dell’istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l’importo complessivo di € 100,00,

in considerazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

l'accoglimento parziale dell'istanza presentata in data 2.8.2016 dalla XXX snc, corrente in XXX, per i motivi sopra indicati, nei confronti dell'operatore TELECOM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che sarà tenuto a:

Rimborsare all'istante le somme eccedenti l'importo di € 1,00 pro mese per apparato, quale costo preventivato nell'offerta commerciale dell'agente Telecom, e quelle richieste a titolo di servizio di manutenzione, non previsto nella medesima offerta, sulle fatture pagate a partire dal 19/11/2015, data della conclusione del contratto, fino alla fattura del 14/7/2016 trasmessa con integrazione all'atto introduttivo del 12/9/2016 a mezzo ricalcolo di quanto effettivamente dovuto dall'istante in forza delle condizioni economiche concordate nella mail agli atti;

Rimborsare all'istante nella misura di € 60,00 a sim le somme corrisposte a Vodafone a titolo di "Addebito costo di attivazione (disattivazione Piano Zero avventura prima del 24° mese)" di cui alla fattura n. AG01039261 del 22 gennaio 2016;

Corrispondere all'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 257,00 a titolo di indennizzo per attivazione di servizi non richiesti, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

Corrispondere all'istante a mezzo assegno o bonifico bancario, a titolo di spese di procedura, la somma di € 100,00.

Respinge le domande sub 2) e 6).

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Alessandro De Cillis

Il Commissario relatore
Vittorio Del Monte